

LE FONTI REGIONALI e Il Titolo V

Le fonti regionali

1. STATUTI (+ legge statutaria regioni speciali)
2. LEGGI REGIONALI
3. REGOLAMENTI REGIONALI

- NON ESISTONO D.L. O D.LGS. REGIONALI

REGIONI SPECIALI

1. **STATUTO** = legge costituzionale approvata dal Parlamento nazionale

+ **LEGGE STATUTARIA** (l. cost. 2/2001): per disciplinare la forma di governo il Consiglio regionale:

- a maggioranza assoluta
- 30 gg da pubblicazione Governo può impugnare davanti a Corte Cost.
- 3 m. referendum 1/50 elettori o 1/5 Consiglieri (cambiano maggioranze se approvata da 2/3)

Legge statutaria

- Modalità di elezione del Consiglio, del Presidente e della Giunta
- Mozione di sfiducia
- Ineleggibilità e incompatibilità
- Diritto iniziativa del popolo sardo
- Referendum regionale abrogativo, propositivo, consultivo

REGIONI SPECIALI

2. **LEGGI regionali**: Consiglio regionale nelle materie previste nello Statuto e in quelle dell' art. 117 c. 3 e 4 se più vantaggiose (clausola di favore)

3. **REGOLAMENTI**: lo Statuto decide se attribuirli alla **Giunta** o al Consiglio

REGIONI ORDINARIE

STATUTO: ART. 123 = **LEGGE REGIONALE RINFORZATA**
(impropriamente chiamato LEGGE STATUTARIA)

Art. 123 cost.

- maggioranza **assoluta**
- **2 deliberazioni** successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi
- 30 gg pubblicazione Governo della Repubblica questione di **legittimità** costituzionale
- 3 mesi **referendum** popolare qualora 1/50 degli elettori della Regione o un 1/5 Consiglio regionale

REGIONI ORDINARIE

- **LEGGI REGIONALI**
Consiglio regionale nelle materie indicate dall'art. 117 Cost.

ART. 117 Cost.

- 1 comma: LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA
Costituzione, obblighi internazionali e comunitari
- PER LE REGIONI SPECIALI gli statuti prevedono anche: interesse nazionale e norme di grandi riforma economico sociale

ART. 117

- 3 LISTE DI MATERIE: 2 PIENE, 1 VUOTA
- 2 comma: potestà **esclusiva** statale (le regioni non possono legiferare)
- 3 comma: potestà **concorrente** (lo Stato approva leggi **cornice**, le regioni leggi di **dettaglio**)
- 4 comma: potestà **residuale** regionale (lo Stato non può legiferare)

PROBLEMI INTERPRETATIVI DELL' ART. 117

- La Regione Marche vieta nel suo territorio la pratica **dell' elettroshock**, può farlo?
- La Regione Liguria approva una legge in cui regola la disciplina dei **Casinò** e del gioco d' azzardo, può farlo?

INDIVIDUA IL TITOLO COMPETENZIALE

- La regione Sardegna modifica il proprio calendario **venatorio** estendendo la caccia al cinghiale per 10 mesi l' anno anziché gli 8 stabiliti a livello statale. Può farlo?

INDIVIDUA IL TITOLO COMPETENZIALE

- La regione Sardegna approva una legge con cui vieta la **costruzione** di case a 2 chilometri dal mare anziché a 500 secondo il limite nazionale. Lo Stato impugna, che cosa risponderà la Corte?

Sentenze

- Oltre 400, 150 di parte statale 250 di parte regionale
- Nel 2005 per la prima volta i ricorsi in via principale superano i giudizi in via incidentale
- La Corte risolve moltissimi conflitti competenziali

REGIONI ORDINARIE

- **REGOLAMENTI:**
ART. 117 c. 6: La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva **delega** alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni **in ogni altra materia**. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Regolamenti regionali

- Giunta o Consiglio?
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed **emana i regolamenti regionali**; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Le altre norme del Titolo V

- Art. 114
- Art. 116
- Art. 118

ART. 114

- PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' ISTITUZIONALE DEI 5 LIVELLI DI GOVERNO
- La Repubblica è costituita da...

ART. 116

- Regionalismo asimmetrico: le regioni speciali possono avere più competenze
- Regionalismo differenziato: le regioni ordinarie e speciali possono richiedere il trasferimento di maggiori competenze

Art. 118

Principio di sussidiarietà amministrativa: le funzioni amministrative spettano naturalmente ai Comuni, gli altri livelli di Governo intervengono soltanto in caso di **subsidiium** (aiuto)

Sussidiarietà verticale
Sussidiarietà orizzontale